

UNIONE EUROPEA - REPUBBLICA ITALIANA REGIONE TOSCANA

Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013- - Reg. (CE) 1698/2005

Bando Misura 121 "Ammodernamento aziende agricole"

Fase 4 – Annualità 2011

Versione consolidata del testo approvato con decreto n. 9 del 11/01/2011 (pubblicato sul Burt n. 3 parte III del 19/1/2011) a seguito delle rettifiche introdotte con: decreto n. 918 del 15/3/2011 (pubblicato sul Burt n. 12 parte III del 23/03/2011); decreto 1905 del 13 maggio 2011 (pubblicato sul Burt n. 22 parte III del 1/6/2011) . Si ricorda che il seguente testo scaturisce da una operazione puramente compilativa effettuata solo al fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti amministrativi citati.

INDICE

1	Denominazione, codice ed obiettivi della misura	1
2	Soggetti ammessi a presentare domanda e condizioni di accesso.....	1
3	Settori di intervento.....	4
4	Tipologie di investimento ammissibili.....	4
5	Investimenti per il miglioramento economico, il miglioramento della qualità delle produzioni ed il miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali.....	5
6	Interventi aventi ad oggetto investimenti immateriali	8
7	Investimenti per la sicurezza sul lavoro e il miglioramento ambientale	8
8	Tipologie di spesa ammissibili	12
9	Localizzazione dell'investimento	13
10	Impegni e riduzioni	13
11	Tassi e importi dei contributi	14
12	La domanda di aiuto.....	16
13	Richiesta del completamento della domanda di aiuto	17
14	Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale	18

1 Denominazione, codice ed obiettivi della misura

Denominazione della misura: Ammodernamento delle aziende agricole (art. 20,b,i/art. 26 Reg.(CE) n. 1698/05).

Codice della misura: 121.

Obiettivi: la misura è finalizzata all'ammodernamento delle aziende agricole con lo scopo di migliorare la competitività ed il rendimento globale dell'azienda così come riportato al paragrafo 5.3.1.2.1 "Ammodernamento delle aziende agricole" (di seguito paragrafo **5.3.1.2.1**) del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana versione 6, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 918 del 2 novembre 2010 dal titolo "Reg. Ce 1698/2005: Presa d'atto dell'accettazione da parte della Commissione Europea della sesta versione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013" (di seguito indicato con il termine "PSR").

2 Soggetti ammessi a presentare domanda e condizioni di accesso

Sono ammessi a presentare domanda:

1. gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti, anche a titolo provvisorio, nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45;
2. gli imprenditori agricoli professionali (IAP) riconosciuti ai sensi della vigente normativa statale (D.Lgs 99/2004) da altre Regioni o Province autonome.

I suddetti soggetti devono:

- a) essere in possesso dell'UTE/UPS nella quale intendono effettuare gli investimenti nel rispetto di quanto previsto al

paragrafo 3.3.3.2.5 "Acquisto e possesso di beni immobili" del Documento Attuativo Regionale approvato con Del. GR. N. 685 del 19 luglio 2010, e modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6 settembre 2010, n. 992 del 22 novembre 2010 e n. 78 del 21 febbraio 2011¹, (di seguito **DAR**), e con le limitazioni previste al paragrafo 2.1 del presente bando;

b) svolgere attività di produzione dei prodotti agricoli indicati al successivo paragrafo 3 e con le limitazioni previste nel DAR nell'Allegato - "Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari" (di seguito indicato con il termine "**Allegato DAR**") al paragrafo 3.1.2 "Limitazioni ed esclusioni – Misura 121 Ammodernamento della aziende agricole – Investimenti per la trasformazione e commercializzazione";

c) possedere il fascicolo aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritti all'anagrafe regionale sul sistema informativo di ARTEA;

d) dichiarare di essere consapevoli che, per essere ammessi al sostegno, devono essere in possesso dei requisiti di accesso relativi ai beneficiari di cui al paragrafo 2.1 ("Condizioni di accesso relative ai beneficiari") dell'Allegato DAR. In particolare:

- 1) essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente. Si rinvia a quanto previsto nel sopra citato paragrafo 2.1 "Condizioni di accesso relative ai beneficiari" dell'Allegato DAR per le relative specifiche attuative e per la distinzione tra "inaffidabilità totale" e "inaffidabilità parziale" (grave, media, lieve);
- 2) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;
- 3) non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari. L'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o *società semplice*², dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- 4) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
- 5) non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per gli investimenti oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nei bandi;
- 6) nel caso di domanda avente ad oggetto aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 Trattato CE (esclusivamente se nella domanda è prevista una maggiorazione dei tassi di contributo per gli interventi nella produzione primaria che riguardano la sicurezza sul lavoro e il miglioramento ambientale), il richiedente non deve aver ricevuto aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea secondo quanto previsto dal DPCM 23/05/2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato.

Limitatamente al suddetto punto 5, il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione a valere sul PSR di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

I requisiti di accesso di cui ai punti 1 (limitatamente per l'inaffidabilità totale) 2, 3, 4, 5 devono essere posseduti, attestati (anche mediante acquisizione di autocertificazioni) e verificati prima dell'assegnazione e prima del saldo degli aiuti. I requisiti di accesso di cui ai punti 1 (limitatamente alle tipologie di "inaffidabilità parziale") e 6 devono essere posseduti, attestati (anche mediante acquisizione di autocertificazioni) e verificati esclusivamente prima dell'assegnazione degli aiuti.

e) dichiarare che è soddisfatta la condizione relativa al miglioramento del rendimento globale dell'azienda (paragrafo 2.2 del presente documento).

¹ Modifica introdotta con Decreto dirigenziale n. 918 del 15/3/2011;

² Modifica introdotta con Decreto dirigenziale n. 918 del 15/3/2011;

2.1 Limitazioni ed esclusioni connesse al possesso dell'UTE

In base a quanto previsto nel DAR al paragrafo 3.3.3.2.5 "Acquisto e possesso dei beni immobili" si precisa quanto segue:

- 1) il possesso dei beni immobili collegati agli investimenti (nel caso di fabbricati, miglioramenti fondiari ecc.) deve essere verificato prima dell'atto di assegnazione e prima della liquidazione del saldo dei contributi. Al momento della liquidazione del saldo dei contributi, il beneficiario deve produrre titoli che garantiscano il possesso dei beni immobili in cui sono ricaduti gli investimenti per tutta la durata dei vincoli ex post di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del DAR;
- 2) il possesso delle altre particelle che compongono l'UTE necessarie per l'ammissibilità degli investimenti deve essere verificato prima dell'atto di assegnazione e prima della liquidazione del saldo dei contributi. Dal momento della liquidazione del saldo dei contributi e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del DAR, la composizione dell'UTE può variare, ma deve essere mantenuta la coerenza (dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale) con l'investimento ammesso a finanziamento.

2.2 Miglioramento del rendimento globale dell'azienda

Ai fini dell'ammissibilità della domanda deve essere dimostrato che gli investimenti sono finalizzati al miglioramento del rendimento globale dell'azienda, in riferimento ad almeno uno degli aspetti specifici elencati nel prospetto seguente:

Tabella 1

Aspetti generali	Aspetti specifici
Miglioramento del rendimento economico mediante:	Introduzione di nuove tecnologie
	Introduzione di innovazione di processo e di prodotto
	Ottimizzazione dei fattori di produzione
	Diversificazione delle produzioni
	Integrazione di filiera
Miglioramento della qualità delle produzioni mediante:	Sviluppo attività di commercializzazione
	Riconversione ai metodi biologici di produzione
	Adegamenti funzionali all'adesione a sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale/regionale
	Adozione sistemi di tracciabilità del prodotto
Miglioramento della situazione aziendale in termini di:	Miglioramento della qualità merceologica delle produzioni
	Sicurezza sul lavoro
Miglioramento ambientale in termini di:	Igiene e benessere degli animali
	Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
	Risparmio idrico
	Risparmio energetico
	Riduzione dell'inquinamento ambientale

In particolare il requisito del miglioramento del rendimento globale dell'azienda è soddisfatto qualora gli investimenti previsti nella domanda di aiuto siano chiaramente riconducibili ad uno degli aspetti specifici sopra elencati e le dimensioni di tali investimenti soddisfino i seguenti parametri:

- al di sopra di un importo dell'investimento ammissibile pari a 160.000 €, almeno 50.000 € (spesa ammissibile) sono destinati al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici collegati agli aspetti generali sopra elencati;
- al di sotto di tale importo:
 - a) almeno 7.000 € (importo della spesa ammissibile) sono destinati agli aspetti generali relativi al miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro o al miglioramento ambientale; oppure:
 - b) fra i 10.000 € ed i 50.000 € (importi della spesa ammissibile) sono destinati al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici collegati agli aspetti generali sopra elencati e contemporaneamente:
 - se l'UTE ha un Valore Ricavi (VR) al di sopra di 30.000 €, allora l'importo della spesa ammissibile, destinato al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici, deve essere pari almeno al 30% della VR e comunque superiore al limite minimo di 10.000 € (importo della spesa ammissibile) come sopra stabilito;
 - se l'UTE ha un VR inferiore o uguale a 30.000 € è sufficiente raggiungere il limite minimo di 10.000 € (importo della spesa ammissibile) come sopra stabilito;
 - c) oltre i 50.000 € (importi della spesa ammissibile) destinati al conseguimento di uno solo degli aspetti specifici, il requisito si intende comunque raggiunto.

Si precisa che il dato Valore Ricavi (VR) deve essere riferito alla media degli ultimi 3 anni precedenti quello di

presentazione della domanda di aiuto (per imprese operanti da meno di 3 anni il riferimento è quello medio degli anni disponibili; per le nuove imprese il VR è stimato sulla base dell'ordinamento produttivo aziendale). Ai fini di tale calcolo, il VR è costituito dal volume di affari procurato da prodotti e servizi (nell'ambito delle attività previste dall'art. 2135 C.C., come indicato in dichiarazione IVA) e dai premi, indennità ed aiuti ciclici percepiti negli anni di riferimento. Nel caso di impresa con più UTE, i titoli corrispondenti agli aiuti disaccoppiati sono ripartiti in eguale misura su tutte le superfici elegibili in possesso dell'impresa.

Il richiedente deve dimostrare chiaramente nella relazione tecnica presentata in fase di completamento della domanda di aiuto (di cui al successivo paragrafo 13) che l'investimento risponde ad almeno uno degli "aspetti specifici" indicati nella sopra citata tabella 1 a cui è collegato un "aspetto generale".

Gli investimenti elencati nel successivo paragrafo 5 riportano, fra parentesi accanto al titolo di ogni categoria, l' "aspetto generale" (colonna di sinistra della tabella 1) a cui questo è indirizzato. Il richiedente in domanda di aiuto deve indicare quali "aspetti specifici", elencati nella colonna di destra della tabella 1 intende perseguire al fine di conseguire un "aspetto generale" ad esso collegato.

Gli investimenti di cui al successivo paragrafo 7.1 sono, invece, finalizzati al raggiungimento dell' "aspetto generale" del "miglioramento della situazione aziendale in termini di sicurezza sul lavoro" mentre quelli del paragrafo 7.2 perseguono l'"aspetto generale" del "miglioramento ambientale".

Il requisito di miglioramento del rendimento globale dell'azienda deve essere verificato e soddisfatto anche in sede di accertamento finale, tenendo conto del criterio adottato in sede di domanda di aiuto o, in alternativa, in funzione di un altro parametro fra quelli elencati sopra.

3 Settori di intervento

Il sostegno agli investimenti è concesso nelle attività di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli sotto elencati e nelle attività di commercializzazione dei suddetti prodotti e dei loro derivati purché entrambi appartengano all'allegato I del Trattato: Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale; Latte; Uve; Olive e olio d'oliva; Semi oleosi; Cereali; Legumi; Foraggere; Ortofrutticoli ad esclusione della castagna e del marrone; Fiori e piante; Piante officinali e aromatiche; Miele e altri prodotti dell'apicoltura; Colture industriali (compreso colture tessili e quelle per la produzione di biomassa); Piccoli frutti e funghi entrambi provenienti da coltivazione; Tabacco.

Per quanto riguarda le limitazioni derivanti dalla presenza di Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) si rinvia al PSR, paragrafo 5.3.1.2.1 punto 6 "Limitazioni, esclusioni, condizioni specifiche di accesso" e punto 12 "Linee di demarcazione tra il sostegno previsto dalla presente misura e quelli previsti in alcune OCM" e paragrafo 10.1.1 "La coerenza con il primo pilastro della PAC".

4 Tipologie di investimento ammissibili

A) Ammissibilità degli investimenti

Sono ammissibili esclusivamente gli investimenti previsti nei successivi paragrafi 5 e 6. Gli investimenti devono essere chiaramente riferiti ad uno o più dei prodotti agricoli elencati al precedente paragrafo 3. Nell'ambito della medesima domanda di aiuto possono essere previste anche più tipologie di investimento.

Sono ammissibili gli investimenti che rispettano, oltre a quanto previsto nel PSR e nel DAR, quanto segue:

- 1) siano limitati alle strutture produttive aziendali; sono esclusi gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- 2) siano conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza e, a tal fine, il richiedente si impegna a realizzare gli investimenti ammessi a contributo in conformità alla normativa vigente. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari;
- 3) siano congrui rispetto all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE oggetto della domanda;
- 4) siano conformi alle condizioni di ammissibilità successivamente specificate sulla cantierabilità degli investimenti e sull'inizio lavori.

B) Cantierabilità degli investimenti

Gli investimenti devono essere cantierabili alla data di ricezione della domanda di aiuto come previsto al paragrafo 2.2 "Cantierabilità degli investimenti" dell'allegato DAR. In particolare, il richiedente, pena la non ammissibilità, deve dichiarare che al momento della ricezione della domanda di aiuto sono stati acquistati tutti gli eventuali titoli abilitativi,

autorizzazioni, nella osta, preventivi e/o quant'altro previsto da specifiche norme vigenti validi per l'effettivo inizio dei lavori. *In attuazione a quanto disposto nella DGR 259 del 18 aprile 2011, si prevede, in via eccezionale ed esclusivamente per le domande presentate sul bando fase 4, la possibilità di attestare la cantierabilità degli investimenti previsti anche mediante SCIA avente data di presentazione posteriore alla data di ricezione della domanda di aiuto; la SCIA deve comunque essere presente ed inserita nella documentazione da presentare al momento del completamento della domanda stessa³.*

C) Inizio lavori

Gli investimenti sono ammissibili se sono rispettate tutte le condizioni previste ai paragrafi 2.3 "Inizio lavori" dell'Allegato DAR e 3.3.3.1.1 "Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento" del DAR in merito all'inizio dei lavori/acquisto/investimenti. In particolare:

- a) nel caso di interventi strutturali (lavori edili e di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, ecc.) per i quali necessita il possesso di uno dei titoli abilitativi di cui al precedente paragrafo 2.2 del DAR, l'impresa richiedente deve presentare copia della "comunicazione di inizio lavori" inviata al Comune competente così come disposto dalla L.R. n. 1/2005 art. 82 comma 8 e 9. La data del timbro postale di invio della comunicazione, ovvero del protocollo di arrivo al Comune nel caso di consegna a mano, deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- b) nel caso di investimenti *soggetti a Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA) o⁴* che comprendono solo modesti lavori edili e di impiantistica, e che quindi non necessitano di titolo abilitativo, l'impresa richiedente deve produrre una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- c) per progetti che prevedono investimenti in macchinari e attrezzature l'impresa richiedente deve dimostrare che i documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto, fatture dei beni acquistati) sono stati emessi in date successive alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- d) nel caso di acquisto di beni immobili, l'impresa richiedente deve dimostrare che i contratti di acquisto sono stati emessi in data successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto.

5 Investimenti per il miglioramento economico, il miglioramento della qualità delle produzioni ed il miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali

5.1 Investimenti aventi ad oggetto fabbricati agricoli

E' previsto il sostegno per acquisto, costruzione, ristrutturazione od ampliamento di fabbricati compresa l'impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili.

E' sostenuto anche l'acquisto di:

- terreni per un costo non superiore al 10% del totale delle spese ammesse a contributo (con esclusione del costo di acquisto di fabbricati e/o terreni e delle spese generali);
- fabbricati per un costo non superiore al 30% del totale delle spese ammesse a contributo (con esclusione del costo di acquisto di fabbricati e/o terreni e delle spese generali) .

L'investimento deve avere ad oggetto fabbricati o terreni destinati o da destinare agli investimenti che rispettino quanto previsto al paragrafo 3.3.3.2.4 "Acquisto di terreni" e 3.3.3.2.5 "Acquisto e possesso di beni immobili" del DAR. In particolare deve esistere un nesso diretto e di indispensabilità tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione. Nel caso di acquisto di beni immobili deve essere dimostrato il nesso diretto tra l'acquisto del bene e gli obiettivi e le finalità dell'operazione.

a) Produzioni vegetali (Miglioramento del rendimento economico aziendale)

- 1) Serre fisse, compresi i volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici a servizio delle stesse;

b) Produzioni zootecniche (Miglioramento del rendimento economico aziendale/Miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali)

- 1) stalle o ricoveri per il bestiame, compresi i recinti di servizio a tali strutture;
- 2) locali adibiti a contenere gli animali nelle varie fasi dell'allevamento;
- 3) fienili e silos;
- 4) locali adibiti a laboratorio per la rilevazione di parametri igienico-sanitari, organolettici e qualitativi;

³ Modifica introdotta con Decreto Dirigenziale n. 1905 del 13/05/2011;

⁴ Modifica introdotta con Decreto dirigenziale n. 1905 del 13/05/2011;

c) trasformazione dei prodotti agricoli (Miglioramento del rendimento economico aziendale/Miglioramento della qualità delle produzioni)

- 1) locali adibiti alla conservazione dei prodotti agricoli;
- 2) locali adibiti alla trasformazione dei prodotti agricoli;
- 3) locali adibiti al confezionamento dei prodotti agricoli;

d) commercializzazione dei prodotti agricoli (Miglioramento del rendimento economico aziendale Miglioramento della qualità delle produzioni)

- 1) locali e "piattaforme di movimentazione" adibite alla commercializzazione dei prodotti agricoli e loro derivati.

5.2 Interventi aventi ad oggetto macchinari, impianti e attrezzature

E' previsto il sostegno per l'acquisto e l'installazione di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature, comprese quelle informatiche e di impiantistica elettrica, idraulica, termosanitaria e simili a corredo dei fabbricati in cui questi sono installati, destinati alle seguenti attività produttive aziendali:

a) colturali e di raccolta (Miglioramento del rendimento economico aziendale/Miglioramento della qualità delle produzioni)

- 1) trattrici;
- 2) macchinari per la lavorazione del terreno, compresi gli escavatori;
- 3) macchinari, impianti ed attrezzature finalizzati all'effettuazione di operazioni colturali, di raccolta, di recupero e/o reimpiego dei materiali di lavorazione per il comparto florovivaistico;
- 4) accessori della trattrice per movimenti terra;
- 5) rimorchi e carrelli collegabili alla trattrice per trasporto di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
- 6) attrezzature e mezzi di movimentazione interna di prodotti e mezzi tecnici aziendali;
- 7) strutture permanenti (escluso materiale di consumo) per serre mobili e per copertura e ombreggiamento;
- 8) recinti mobili sia elettrificati che non a difesa delle colture dalla fauna selvatica;
- 9) impianti antigrandine (escluso materiale di consumo);

b) di allevamento (Miglioramento del rendimento economico aziendale/Miglioramento della qualità delle produzioni/Miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali)

- 1) macchine e impianti per la mungitura e per l'allattamento artificiale;
- 2) macchine e attrezzature per la preparazione dei mangimi a livello aziendale, per il prelevamento e la distribuzione degli alimenti;
- 3) attrezzature per l'apicoltura (escluso arnie e macchine, attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo, allestimento di autocarri per l'esercizio del nomadismo);
- 4) strumentazione per la rilevazione di determinate patologie negli animali;
- 5) attrezzature informatiche con software specifici per la gestione di comparto;
- 6) allestimento di mezzi adibiti esclusivamente al trasporto degli animali vivi, compresi i carrelli (escluso per uso promiscuo e per il trasporto delle arnie);
- 7) sistemi, manufatti e recinzioni antipredazione;
- 8) sistemi e attrezzature per l'identificazione elettronica dei capi e la loro gestione;
- 9) abbeveratoi, compreso l'impianto di distribuzione dell'acqua di bevanda fino alla somministrazione della stessa;
- 10) altre macchine ed attrezzature per uso zootecnico;

c) di trasformazione dei prodotti agricoli (Miglioramento del rendimento economico aziendale/Miglioramento della qualità delle produzioni)

- 1) macchinari, impianti ed attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli;
- 2) macchinari, impianti ed attrezzature per la conservazione dei prodotti agricoli;
- 3) macchinari, impianti ed attrezzature per il confezionamento dei prodotti agricoli e loro derivati;

d) di commercializzazione dei prodotti agricoli (Miglioramento del rendimento economico aziendale/Miglioramento della qualità delle produzioni)

- 1) allestimento di mezzi frigoriferi per il trasporto delle produzioni aziendali;
- 2) allestimento locali e piattaforme di movimentazione" adibite alla commercializzazione;
- 3) strutture mobili per la commercializzazione in forma ambulante, nel caso di veicoli è ammesso esclusivamente l'allestimento del mezzo;
- 4) celle frigo;
- 5) distributori per la vendita diretta in azienda del latte crudo al consumatore;

e) di servizio (Miglioramento del rendimento economico/Miglioramento della qualità delle produzioni)

- 1) attrezzature informatiche dotate di software per la gestione delle attività produttive aziendali;
- 2) attrezzature per la pulizia e l'igiene degli ambienti;
- 3) strumentazione per la valutazione di parametri fisico/chimici per il monitoraggio e miglioramento della qualità igienico-sanitaria e nutrizionale dei prodotti agricoli e loro derivati.

5.3 Interventi di miglioramento fondiario

Gli interventi di miglioramento fondiario si distinguono in:

a. Impianti per produzioni vegetali, arboree o poliennali (Miglioramento del rendimento economico/Miglioramento della qualità delle produzioni)

- 1) impianto di specie arboree da frutto volto al miglioramento qualitativo della produzione, nel rispetto di quanto previsto nel PSR, paragrafo 5.3.1.2.1 punto 12 "Linee di demarcazione tra il sostegno previsto dalla presente misura e quelli previsti in alcune OCM" e paragrafo 10.1.1 "La coerenza con il primo pilastro della PAC" ;
- 2) impianto di specie poliennali (permanenza minima 5 anni), da frutto, officinali od aromatiche, da fronda e/o fiore reciso;
- 3) impianto di specie poliennali (permanenza minima 5 anni, comprese le specie forestali) a ciclo breve per la produzione di biomassa da destinare alla produzione di energia;
- 4) allestimento di spazi da destinare alla produzione vivaistica con esclusione degli investimenti menzionati in altri paragrafi del presente bando;
- 5) sistemazioni idraulico-agrarie connesse agli interventi di cui ai punti precedenti;
- 6) recinzioni per la protezione delle colture dai danni da fauna selvatica;

b. interventi per il miglioramento dei pascoli (Miglioramento del rendimento economico/Miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali)

- 1) recinzioni con struttura portante in legno per pascolo finalizzati anche alla protezione da predatori, esclusa la realizzazione di fondi chiusi;
- 2) recinzioni con struttura portante in legno per pascolo finalizzati alla raccolta, contenimento degli animali, esclusa la realizzazione di fondi chiusi;
- 3) opere di canalizzazione dell'acqua e abbeveratoi;
- 4) mangiatoie;
- 5) sistemazioni idraulico-agrarie connesse agli interventi di miglioramento dei pascoli;

c. infrastrutture aziendali (Miglioramento del rendimento economico - Ottimizzazione dei fattori di produzione)

- 1) viabilità aziendale per favorire l'accesso alle superfici e alle strutture produttive aziendali (larghezza massima consentita m. 5, oltre alle banchine e le fosse);
- 2) elettrificazione aziendale, consistente nell'adduzione di energia elettrica alle strutture produttive aziendali. Sono ammissibili anche le opere inerenti all'allacciamento alla rete pubblica comprensiva della rete distributiva aziendale dietro presentazione di un computo metrico estimativo analitico;
- 3) acquedotti aziendali, per la potabilizzazione e l'adduzione di acqua ad uso potabile alle strutture produttive aziendali. Sono ammissibili anche le opere inerenti all'allacciamento alla rete pubblica comprensiva della rete distributiva aziendale dietro presentazione di un computo metrico estimativo analitico.

Se gli investimenti di cui ai precedenti punti 2 e 3 della lettera c) interessano proprietà di terze persone, il richiedente in fase di completamento deve produrre all'Ente competente il contratto della servitù costituita volontariamente fra le parti pena la mancata ammissibilità dell'investimento.

d. progetti finalizzati alla gestione della risorsa idrica (Miglioramento del rendimento economico)

In tutti i seguenti casi (dal punto d.1 al punto d.6) il sostegno è concesso agli interventi irrigui che non contribuiscono all'aumento della superficie irrigua aziendale relativamente alla media dei 2 anni precedenti la domanda. L'individuazione delle superfici "irrigue" avviene, con riferimento alla media della SAU dell'ordinamento colturale dei due anni precedenti alla ricezione della domanda, in base alla classificazione catastale risultante nel sistema informativo ARTEA e/o all'analisi delle visure catastali degli ultimi 2 anni e/o alla documentazione attestante le coltivazioni utilizzate nell'ambito dell'OCM di settore.

d.1 Valorizzazione delle risorse idriche superficiali (Miglioramento del rendimento economico)

- 1) la realizzazione di vasche, serbatoi ed invasi per la raccolta di acque meteoriche per uso agricolo aziendale. La dimensione degli invasi deve essere compresa tra 500 mc e i 200.000 mc. Nella relazione tecnica da presentare in fase di completamento della domanda di aiuto di cui al paragrafo 13, deve essere dimostrato, sulla base di uno studio idrologico del bacino interessato dall'opera, che la risorsa disponibile garantisce il raggiungimento del volume di massimo invaso;
- 2) interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di vasche, serbatoi ed invasi ad uso agricolo aziendale esistenti e opere per la messa in sicurezza degli invasi idrici. Sono comunque considerate opere di manutenzione straordinaria le seguenti opere:
 - o opere finalizzate al ripristino dell'impermeabilità,
 - o opere di messa in sicurezza, ivi compresa la realizzazione dello scarico di fondo,
 - o opere di rimodellamento per il miglioramento della capacità di raccolta e di utilizzazione delle acque.

d.2 Realizzazione di impianti per la distribuzione irrigua dei reflui (Miglioramento del rendimento economico)

- 1) impianti di irrigazione a goccia per la distribuzione dei reflui;
- 2) apparecchiature accessorie di filtrazione e pompaggio;
- 3) vasche di accumulo per lo stoccaggio delle acque reflue.

Per la realizzazione degli interventi di cui al punto d.2 è obbligatorio installare misuratori di pressione e contatori volumetrici, compresi nel finanziamento, necessari alla verifica del risparmio idrico operato e utilizzare per un

periodo corrispondente almeno al periodo di vincolo dell'investimento, un programma di consulenza irrigua basato sul bilancio idrico nella gestione dell'impianto.

Per investimenti finalizzati alla valorizzazione delle acque reflue depurate, gli interventi devono essere localizzati nelle aree dove sono presenti acquedotti consortili per la distribuzione irrigua dei reflui. Tali interventi devono garantire:

- che gli elementi nutritivi distribuiti con le acque reflue siano imputati all'interno del piano di concimazione secondo quanto stabilito dal D.M 185/2003 per rendere compatibile l'uso dei reflui con la tutela delle caratteristiche igienico sanitarie delle produzioni e con la salvaguardia dell'ambiente;
- l'applicazione del D. M. 185/2003.

d.3. Impianti per la fertirrigazione (Miglioramento del rendimento economico)

d.4 Investimenti sostenuti per la realizzazione di impianti e opere connesse al recupero delle acque di irrigazione o fertirrigazione in eccesso (Miglioramento del rendimento economico)

d.5 Impianti di adduzione delle acque (Miglioramento del rendimento economico)

d.6 Impianti per il trattamento delle acque di irrigazione e di fertirrigazione (Miglioramento del rendimento economico)

6 Interventi aventi ad oggetto investimenti immateriali

La finalità di questi investimenti è la stessa dell'investimento materiale al quale sono collegati.

Nel rispetto di quanto previsto nel DAR (paragrafo 3.3.3.2.2 "Investimenti immateriali realizzati da privati") le tipologie di investimento immateriali finanziabili sono le seguenti:

- ricerche e analisi di mercato;
- supporto tecnico per l'attivazione di sistemi di tracciabilità dei prodotti;
- progetti finalizzati all'integrazione di filiera e alleanza fra imprese;
- supporto tecnico per la valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli;
- spese propedeutiche all'acquisizione di certificazioni di processo e di prodotto, sociali/etiche e ambientali;
- relativamente agli investimenti immateriali per l'acquisizione di certificazioni di prodotto e di processo il sostegno non è concesso per i costi relativi ai sistemi di qualità già finanziabili con la misura 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" art. 32 Reg. (CE) 1698/05.

7 Investimenti per la sicurezza sul lavoro e il miglioramento ambientale

I seguenti investimenti concorrono ai fini dell'attribuzione della priorità I.a specifica di misura di cui al paragrafo 3.1.6 "Criteri di selezione delle operazioni finanziarie per le misure a sostegno degli investimenti" dell'Allegato DAR.

7.1 Investimenti per la sicurezza intesi a migliorare le condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro al di là delle pertinenti norme in vigore

7.1.1 Investimenti per la sicurezza aventi ad oggetto fabbricati agricoli

Investimenti ammissibili	Documentazione per Istruttoria (I) e Accertamento finale (A)
<p>1. Acquisto e messa in opera di passerelle e ripiani dotate di parapetti, per l'accesso e/o lo stazionamento in luoghi o ambienti di lavoro adibiti allo stoccaggio, conservazione e trasformazione dei prodotti (strutture, attrezzature e/o impianti tecnologici), posti ad almeno 1 metro dal piano di calpestio.</p> <p>Riferimento normativo: D. lgs 09 aprile 2008 n. 81, e smi, artt. 63, 64 ed allegato IV (punti 1.5.14.1 – 1.5.14.2 - 1.5.14.3 // 1.7.2.1 – 1.7.2.1.1 – 1.7.2.1.2 – 1.7.2.1.3 – 1.7.2.1.4 – 1.7.2.2 – 1.7.2.3 – 1.7.3).</p> <p>Norme di buona tecnica</p>	<p>(I): Relazione tecnica a firma di tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e Calcolo della portata</p> <p>(A): Attestazione di conformità dell'installazione di sicurezza (dichiarazione di corretta messa in opera dei componenti di sicurezza in relazione alle indicazioni del costruttore e/o della norma di buona tecnica); dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale</p>
<p>2. Riduzione della movimentazione manuale dei carichi con implementazione di strutture che facilitano la movimentazione manuale dei carichi attraverso la realizzazione di banchine e rampe di carico, sostituzione dei gradini con rampe.</p> <p>Riferimento normativo: D. lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e smi, Titolo VI e Allegato XXXIII.</p> <p>Norme di buona tecnica.</p>	<p>(I): Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata.</p> <p>(A): Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto.</p>
<p>3. Interventi di segregazione e di insonorizzazione degli ambienti di lavoro finalizzati alla riduzione dei livelli di rumorosità di almeno 3 dB(A) a raggiungere valori inferiori a 85dB (A)</p>	<p>(I): Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto con misurazione fonometrica degli ambienti ed attrezzature oggetto di</p>

	<p>interventi e indicazione dei risultati presumibili. La misurazione fonometrica è realizzata da personale qualificato; per personale qualificato si veda quanto specificato nelle indicazioni operative del Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle regioni e delle province autonome "D. Lgs 81/2008 titolo VIII, capo I, II, III e IV sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro".</p> <p>(A): dichiarazione di rispondenza delle soluzioni adottate a quanto descritto in sede progettuale con misurazione fonometrica effettuata con le stesse modalità e negli stessi punti della misurazione precedente.</p>
<p>4. Allestimento di passaggi in sicurezza e vie di fuga per l'operatore in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini.</p> <p>Riferimento: Linee Guida "Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini" ISPESL e C.R.P.A. http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf</p>	<p>(I) Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della stabilità al ribaltamento a causa degli eventuali urti degli animali.</p> <p>(A) Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto.</p>
<p>5. Allestimento di ricoveri per tori da riproduzione in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini.</p> <p>Riferimento: Linee Guida "Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini" ISPESL e C.R.P.A. http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf</p>	<p>(I): Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della stabilità al ribaltamento a causa degli eventuali urti degli animali</p> <p>(A): Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto</p>
<p>6. Allestimento di corridoi di movimentazione del bestiame in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini.</p> <p>Riferimento: Linee Guida "Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini" ISPESL e C.R.P.A. http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf</p>	<p>(I): Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della stabilità al ribaltamento a causa degli eventuali urti degli animali.</p> <p>(A): Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto.</p>
<p>7. Allestimento di corridoi di contenimento del bestiame in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini.</p> <p>Riferimento Linee Guida "Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini" ISPESL e C.R.P.A. http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf</p>	<p>(I): Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della stabilità al ribaltamento a causa degli eventuali urti degli animali.</p> <p>(A): Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto.</p>
<p>8. Allestimento della fossa di mungitura in stalle e ricoveri di stabulazione per bovini.</p> <p>Riferimento: Linee Guida "Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini" ISPESL e C.R.P.A. http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf</p>	<p>(I): Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della portata</p> <p>(A): Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto</p>

7.1.2 Investimenti per la sicurezza aventi ad oggetto macchinari, impianti e attrezzature

Investimenti ammissibili	Documentazione per Istruttoria (I) e Accertamento finale (A)
<p>1. Acquisto scale a castello, ponti a torre su ruote (trabattelli) per interventi su strutture, locali e attrezzature ad altezze superiori a 1,5 metri dal piano di calpestio.</p> <p>Riferimento normativo D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi, art. n. 111; allegato V, parte II punto 4.2 Norme di buona tecnica.</p>	<p>(I): Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare e le relative specifiche tecniche dell'attrezzatura e conformità.</p> <p>(A): Fattura di acquisto e documentazione prevista dalla norma vigente.</p>
<p>2. Acquisto di cestello elevatori per l'esecuzione di interventi di potatura e di raccolta.</p> <p>Riferimento normativo D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e smi, art. n. 71; allegato V parte II</p>	<p>(I): Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare e le relative specifiche tecniche dell'attrezzatura e conformità.</p>

<p>punto 4.1 Norme di buona tecnica.</p>	<p>(A): Fattura di acquisto; certificato di omologazione rilasciato da Ipsesl; libretto d'uso e manutenzione.</p>
<p>3. Introduzione/implementazione delle attrezzature meccaniche che facilitano la movimentazione manuale dei carichi o per la riduzione della movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Riferimento normativo: D. lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e smi, Titolo VI e Allegato XXXIII. Norme di buona tecnica.</p>	<p>(I): Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare. (A): Marcatura CE e libretto di uso e manutenzione.</p>
<p>4. Acquisto e allestimento di rastrelliere autocatturanti, dotate di bloccamusso, azionabile dall'esterno che consentano la liberazione di un animale per volta.</p> <p>Riferimento: Linee Guida "Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini" ISPESL e C.R.P.A. http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf</p>	<p>(I): Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della stabilità al ribaltamento a causa degli eventuali urti degli animali (A): Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto</p>
<p>5. Acquisto e allestimento di gabbia di contenimento ("travaglio").</p> <p>Riferimento: Linee Guida "Sistemi e tecnologie di sicurezza per la movimentazione, il contenimento ed il trattamento dei bovini" ISPESL e C.R.P.A. http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf</p>	<p>(I): Relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto e calcolo della stabilità al ribaltamento a causa degli eventuali urti degli animali (A): Attestazione di conformità delle opere realizzate al progetto</p>
<p>6. Acquisto di arla di medicazione mobile.</p> <p>Riferimento: "Profili di rischio nei comparti produttivi dell'artigianato, delle piccole e medie industrie e pubblici esercizi: allevamento di bovini e suini" ISPESL e ASI di Mantova-" http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf</p>	<p>(I): Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare. (A): Fattura di acquisto e documentazione tecnica.</p>
<p>7. Acquisto di arla di medicazione fissa.</p> <p>Riferimento: "Profili di rischio nei comparti produttivi dell'artigianato, delle piccole e medie industrie e pubblici esercizi: allevamento di bovini e suini" ISPESL e ASI di Mantova-" http://www.ispesl.it/ispesl/sitodts/linee_guida/allevamenti%20bovini.pdf</p>	<p>(I): Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare. (A): Fattura di acquisto e documentazione tecnica</p>
<p>8. Dotazione migliorativa supplementare per l'acquisto di una nuova trattrice.</p> <p>Specifiche. Gli elementi indicati di seguito si intendono come dotazione migliorativa supplementare e devono essere tutti presenti: cabina insonorizzata (leq <80 dB(A) e climatizzata con filtro per polveri.</p> <p>Oltre a quelli di cui sopra (che devono essere presenti) sono finanziabili anche uno o più delle seguenti dotazioni: - sistemi antivibranti (esempi non esaustivi di sistemi antivibranti: sistemi di sospensione antivibrante della cabina, ammortizzatori antivibranti della cabina, sedile con sospensione pneumatica o meccanica antivibrante assale anteriore e/o posteriore ammortizzato e altri accorgimenti messi in atto dal costruttore) per ridurre le vibrazioni al posto di guida al livello a_w (rms) $\leq 0,5 \text{ m/s}^2$ (valore dichiarato ai sensi della direttiva macchine); - sistema di attacchi a tre punte di tipo rapido; - sistemi tecnologici di monitoraggio delle condizioni operative del complesso trattrice-attrezzatura; - sistema satellitare di localizzazione ai fini della rilevazione per agevolare le situazioni di emergenza o pronto soccorso.</p>	<p>(I): Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e in cui si motiva la combinazione scelta. (A): Fattura di acquisto e documentazione tecnica;</p>
<p>9. Dotazione migliorativa supplementare su un nuovo mezzo per la distribuzione di prodotti fitosanitari in soluzione acquosa.</p> <p>Si considera dotazione migliorativa supplementare la presenza di tutti i seguenti elementi: - premiscelatore; - dispositivo di lavaggio automatico delle confezioni vuote; - sistema automatico per la decontaminazione dell'impianto; - sistema di orientamento del getto; - i sistemi tecnologici di monitoraggio dei parametri operativi (quest'ultimo elemento è richiesto soltanto per le domande di aiuto</p>	<p>(I): Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento. (A): Fattura di acquisto e documentazione tecnica.</p>

presentate a partire dall'annualità 2011).	
10. Dotazione migliorativa supplementare per attrezzature di lavoro. Per dotazione migliorativa supplementare si intende l'acquisto di uno o più dei seguenti elementi: - dispositivo di avviamento elettrico anziché di quello meccanico nelle attrezzature di lavoro; - sistema tecnologico di monitoraggio delle condizioni operative; - sistema satellitare di localizzazione ai fini della rilevazione per agevolare le situazioni di emergenza o pronto soccorso.	(I): Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare. (A): Fattura di acquisto e documentazione tecnica
11. Acquisto di una delle seguenti attrezzature volte ad eliminare le cadute dall'alto nelle operazioni di raccolta: a) Acquisto di agevolatori di operazioni manuali con le seguenti caratteristiche tecniche: livelli di vibrazioni sistema mano-braccio, indicate nel libretto d'uso e manutenzione, a_w (rms) \leq a 5m/s^2 e peso, della attrezzatura impugnata dall'operatore, indicato nel libretto d'uso e manutenzione, \leq a 3,5 Kg; Per i modelli spalleggiati il peso dei componenti spalleggiati deve essere \leq a 3,5 Kg b) Acquisto di agevolatori meccanici da collegare a trattori agricole; Riferimento normativo: D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i: -Titolo VII capo I, capo III - art. 71 allegato V; Norme di buona tecnica.	(I): Relazione tecnica in cui si giustifica la richiesta di finanziamento e si illustra le modalità tecnico organizzative di utilizzo degli attrezzi da finanziare; (A): Marcatura CE e libretto di uso e manutenzione.

7.2 Investimenti di miglioramento ambientale

a) Fabbricati agricoli e serre fisse

- a.1) *Interventi aventi come finalità specifica il risparmio energetico*

Interventi aventi come finalità specifica il risparmio energetico mediante coibentazione di edifici aziendali e serre fisse.

Sono considerati interventi di coibentazione sugli edifici, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la realizzazione del cappotto termico (pareti laterali), l'adeguamento degli infissi, la realizzazione del tetto ventilato (coperture) o del solaio a terra (isolamento delle fondazioni dell'edificio a terra).

- a.2) *Costruzione, ristrutturazione o ampliamento di manufatti per stoccaggio e trattamento degli effluenti di allevamento e di acque reflue aziendali comunque destinate all'utilizzazione agronomica.*

b) Interventi aventi ad oggetto macchinari, impianti e attrezzature

- b.1) *Interventi aventi come finalità specifica l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili*

b.1.1) realizzazione di impianti tecnologici, proporzionati alla dimensione delle attività produttive aziendali, per la produzione di energia da biomassa per uso prevalentemente aziendale. Per la definizione di biomasse si fa riferimento al D. lgs. 3/4/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" allegato X, alla parte V, parte II sez. 4 lett. da a) ad e) comprese;

b.1.2) realizzazione di impianti tecnologici, proporzionati alla dimensione delle attività produttive aziendali, per produzione di biogas da effluenti di allevamento, per uso prevalentemente aziendale;

b.1.3) realizzazione di impianti tecnologici, proporzionati alla dimensione delle attività produttive aziendali, per l'utilizzazione di energia solare ed eolica per uso prevalentemente aziendale.

Per gli investimenti di cui al punto b.1, si precisa che per uso prevalentemente aziendale si intende un utilizzo dimensionato sulle necessità energetiche aziendali, inteso come fabbisogno massimo annuale aziendale, fatta salva una tolleranza tecnica del 20%. Il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le necessità energetiche relative alle sole attività descritte al paragrafo 3. I progetti che prevedono la fornitura di energia termica devono essere dimensionati in base al d.lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni e con i limiti di cui al paragrafo 5.3.1.2.1 del PSR.

Nella tipologia di investimenti di cui al punto b.1 sono comprese, oltre alle macchine e attrezzature, anche le opere elettromeccaniche e edili necessarie alla realizzazione degli impianti.

- b.2) *Miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento*

b.2.1) installazione di caldaie ad alta efficienza certificate (incluse caldaie a condensazione), in questo caso le spese cofinanziate a tasso maggiorato sono date dalla differenza fra il costo di un impianto ordinario ed uno ad alta efficienza;

b.2.2) installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura;

b.2.3) investimenti per lo sfruttamento dell'energia geotermica (gradiente di temperatura).

c) Miglioramento fondiario - Interventi finalizzati al risparmio idrico

Il sostegno è concesso agli interventi irrigui che non contribuiscono all'aumento della superficie irrigua aziendale relativamente alla media dei 2 anni precedenti la domanda. L'individuazione delle superfici "irrigue" avviene, con riferimento alla media della SAU dell'ordinamento colturale dei due anni precedenti alla ricezione della domanda, in base alla classificazione catastale risultante nel sistema informativo ARTEA e/o all'analisi delle visure catastali degli ultimi 2

anni e/o alla documentazione attestante le coltivazioni utilizzate nell'ambito dell'OCM di settore.

L'installazione di misuratori di pressione / contatori volumetrici, compresi nel sostegno, e l'utilizzo di acque reflue deve avvenire nel rispetto di quanto già previsto al punto d.2 del paragrafo 5.3 del presente documento.

- *c.1) Realizzazione di impianti irrigui*

Interventi per la realizzazione di nuovi impianti irrigui ad alta efficienza che permettano una riduzione del precedente consumo di acqua pari almeno al 25%, dimostrabile attraverso la documentazione tecnica degli impianti.

- *c.2) Realizzazione di impianti per la distribuzione irrigua dei reflui in sostituzione di un precedente sistema irriguo alimentato da falda*

- 1) impianti di irrigazione a goccia per la distribuzione dei reflui;
- 2) apparecchiature accessorie di filtrazione e pompaggio;
- 3) vasche di accumulo per lo stoccaggio delle acque reflue.

d) Interventi finalizzati alla rimozione e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto

Tali investimenti devono essere giustificati:

- in sede di completamento della domanda di aiuto mediante relazione tecnica a firma del tecnico abilitato provvista di elaborati grafici di progetto, dimensioni e tipo di struttura da rimuovere e dalla quale si evince le condizioni di conservazione dei materiali contenenti amianto; in tale relazione devono essere considerati i costi relativi ai lavori di rimozione e smaltimento che dovranno essere eseguiti da ditta iscritta all'albo nazionale gestori ambientali www.albogestoririfiuti.it;

- in sede di domanda di pagamento mediante documentazione attestante la avvenuta rimozione e smaltimento secondo le norme vigenti.

8 Tipologie di spesa ammissibili

8.1 Normativa di riferimento e modalità di pagamento

Per le norme sull'ammissibilità delle spese si fa riferimento al paragrafo 3 del DAR ("Spese ammissibili"), salvo quanto previsto nei successivi paragrafi 8.2 e 8.3.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve rispettare quanto previsto dal DAR al paragrafo 3.3.3.1.4 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento", che elenca quelle che sono le modalità di pagamento dei fornitori ammesse.

8.2 Ulteriori specifiche e limitazioni sulle spese ammissibili rispetto a quanto previsto nel DAR

a) Spese generali

Le spese generali sono complessivamente ammesse nel limite massimo del 10% calcolato sull'investimento complessivo ammesso a contributo. I limiti massimi sono articolati a seconda delle seguenti tipologie di investimento o di spesa:

- 1) acquisto di macchine o attrezzature: le relative spese generali (onorari di professionisti abilitati, consulenze, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritto di brevetto e di licenze inerenti gli investimenti per i quali viene richiesto il contributo), anche finalizzate alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono ammesse nel limite del 1% calcolato sull'importo complessivo dell'investimento a cui queste si riferiscono;
- 2) altri investimenti (esclusi gli acquisti di macchine o attrezzature): le spese generali (onorari di professionisti abilitati, consulenze, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritto di brevetto e di licenze inerenti gli investimenti per i quali viene richiesto il contributo) sono ammesse nel limite del 10% calcolato sull'importo complessivo dell'investimento a cui queste si riferiscono;
- 3) altre spese generali: sono ammesse nel rispetto del limite massimo del 10% calcolato sull'investimento complessivo ammesso a contributo, al netto della quota collegata ai punti 1) e 2). Rientrano tra le altre spese generali: le attività di informazione e pubblicità di cui al paragrafo 3.3.3.2.13 "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del DAR; le spese di tenuta del conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione); le spese per garanzie fidejussorie richieste dall'amministrazione se direttamente attribuibili all'operazione oggetto di investimento e previste nel bando (anticipo, SAL, IAP provvisorio, ecc.).

b) Distributori per la vendita del latte crudo al consumatore (paragrafo 5.2 lettera d) punto 5)

E' ammesso che il distributore possa essere posizionato al di fuori dell'UTE a condizione che, dalla realizzazione dell'investimento fino alla conclusione del periodo di impegno di cui al paragrafo 3.3.3.2.14 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" del DAR, il richiedente/beneficiario comunichi preventivamente all'ente competente dove è posizionato. Questo obbligo scatta ogni volta che avviene un cambiamento rispetto a quanto comunicato precedentemente. L'installazione all'interno o all'esterno dell'UTE deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla DGR 381 del 28/05/2007 "Linee guida in materia di deroghe per la produzione e la trasformazione di latte crudo e di vendita diretta di latte crudo e Misure igienico sanitarie per la vendita di latte crudo destinato al consumo umano diretto" e dal Decreto Dirigenziale n. 919 del 3/3/2010, pena la non ammissibilità dell'investimento.

c) Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro

Coerentemente con quanto previsto nel DAR al paragrafo 3.3.3.2.8 "Fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro", le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e dai loro familiari (conferimenti in natura) possono avere ad oggetto unicamente gli investimenti di cui al paragrafi. 5.3. lett. a) e 5.3 lett. b) punti 1,2,5. Ai fini dell'ammissibilità delle suddette operazioni devono essere soddisfatte le condizioni previste nel DAR al paragrafo 3.3.3.2.8 "Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro", con particolari riferimento alle prestazioni volontarie non retribuite e all'utilizzo di mezzi tecnici in azienda.

d) Valutazione di congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e ragionevolezza delle spese ammissibili riferita ai "sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi ecc.) di cui al paragrafo 3.3.3.1.2. "Imputabilità, pertinenza e congruità" del DAR, avviene con uno dei seguenti sistemi:

- a) comparazione dei preventivi di spesa (nel caso di acquisti);
- b) per le voci di spesa di carattere agronomico, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel prezzario regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/96 n° 954 "PREZZARIO REGIONALE ANALITICO E SINTETICO PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI COMPETENZA PRIVATA IN AGRICOLTURA E FORESTAZIONE", e successive modifiche e integrazioni, se in esso presenti;
- c) per le voci di spesa di carattere forestale, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel prezzario approvato dalla Regione Toscana con Deliberazione n. 1091/2008 e s.m.i.;
- d) per le voci di spesa di carattere edile/strutturale, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria o, in alternativa con il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici approvato con DGR 244 del 1/3/2010;
- e) nel caso di voci di spesa non riscontrabili nei prezzari, tramite presentazione di apposita Analisi dei Prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte dell'Ente competente. L'Ente competente può richiedere l'asseveramento dell'Analisi dei Prezzi nei casi in cui lo ritenga opportuno.

8.3 Descrizione delle spese non ammissibili

Fermo restando quanto previsto nel DAR al paragrafo 3 "Spese Ammissibili", non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- 1) lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- 2) nel caso di acquisto di terreni o di fabbricati, il valore di macchine, attrezzature e impianti tecnici eventualmente già presenti nelle opere strutturali annesse;
- 3) opere o investimenti in macchine, attrezzature, impianti riferiti ad UTE diversa da quella indicata in domanda, ancorché relativa alla stessa impresa;
- 4) qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione, relativo a macchinari, attrezzature e impiantistica già esistenti;
- 5) acquisto di mezzi di trasporto, anche se ad uso promiscuo, salvo i casi indicati al precedente paragrafo 5.2;
- 6) acquisto di attrezzature e materiali di facile consumo;
- 7) acquisto di mobili, attrezzature e arredamenti degli uffici, ad eccezione fatta di quanto specificatamente indicato tra le spese ammissibili;
- 8) spese e oneri amministrativi per canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- 9) spese e opere relative alla realizzazione di abitazioni e alloggi;
- 10) spese generali relative agli investimenti immateriali;
- 11) onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;
- 12) acquisto di autovetture.

9 Localizzazione dell'investimento

L'investimento, per essere ammesso a beneficio, deve ricadere nel territorio regionale e rispondere a quanto disposto dal DAR ai paragrafi 3.3.3.3.4 "Localizzazione degli investimenti materiali" e 3.3.3.3.5 "Localizzazione degli investimenti immateriali".

10 Impegni e riduzioni**10.1 Impegni**

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a rispettare, oltre agli impegni previsti al paragrafo 3.1.1 "Impegni comuni a tutte le misure" dall'Allegato DAR, i seguenti impegni specifici:

- 1) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche (es. detrazioni fiscali, tariffe incentivanti ecc.) per gli investimenti oggetto del finanziamento. Fanno eccezione gli

- investimenti, che sono localizzati nelle zone classificate "A" "Centri Urbani" ai sensi del PSR 2007/13, "per la produzione di energia da impianti fotovoltaici che beneficiano per quota parte di sostegni previsti dalla normativa nazionale vigente" (tariffa incentivante) nell'ambito del servizio di "scambio sul posto";
- 2) ad acconsentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria;
 - 3) a dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso, salvo quanto previsto per i "distributori per la vendita del latte crudo" se la loro collocazione al di fuori del territorio di competenza dell'ente in cui ha sede l'azienda avviene nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 8.2 del presente bando.
 - 4) a non vendere l'energia prodotta da impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili oggetto del finanziamento. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".

10.2 Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. Ce n. 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della G.R. in attuazione del D.M 22 dicembre 2009 n. 30125.

11 Tassi e importi dei contributi

11.1 Tassi di contribuzione

A) Tassi di contribuzione

Il sostegno è concesso in forma di contributo a fondo perduto sul costo totale ammissibile, secondo le percentuali di contribuzione di cui alla tabella seguente nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.3.1.2.1 del PSR.

AMBITI DI INTERVENTO	TASSI DI CONTRIBUZIONE				
	% base di contribuzione	% di maggiorazione per giovani agricoltori	% di maggiorazione per zone montane	% di maggiorazione per zone svantaggiate	% di maggiorazione per tabacchicoltori
Miglioramento economico aziendale	30	10	10	0	10
Miglioramento della qualità delle produzioni	30	10	10	0	10
Igiene e benessere degli animali	30	10	10	0	10
Miglioramento ambientale nei settori della trasformazione e commercializzazione	40	10	10	0	0
Sicurezza sul lavoro nei settori della trasformazione e commercializzazione	40	10	10	0	0
Miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria*	60	0	15	15	0
Sicurezza sul lavoro nel settore della produzione primaria*	60	0	15	15	0
Acquisto di trattori	20	10	10	0	20
Investimenti per la produzione di energie da impianti fotovoltaici che beneficiano per quota parte di sostegni previsti dalla normativa nazionale vigente (esclusivamente nelle zone classificate "A" dal PSR)	20	0	0	0	0

*Ai sensi degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 la percentuale maggiorata si applica agli investimenti connessi alla produzione primaria dei prodotti agricoli che rientrano nell'allegato I del trattato escludendo da questi gli investimenti realizzati nell'azienda agricola per la trasformazione e commercializzazione degli stessi prodotti. Non rientrano fra le attività di "trasformazione di un prodotto agricolo" le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita. Non rientrano fra le attività di "commercializzazione di un prodotto agricolo" la prima vendita da parte del produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

B) Tasso di contribuzione base

Il tasso di contribuzione "base" si applica in funzione dell'appartenenza degli investimenti ai seguenti "ambiti di intervento":

- "Miglioramento economico", "Miglioramento della qualità delle produzioni" e "Miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali": investimenti di cui al paragrafo 5;
- Miglioramento ambientale nei settori della trasformazione e commercializzazione" e "Miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria": investimenti di cui al paragrafo 7.2;
- Sicurezza nei settori della trasformazione e commercializzazione" e "Sicurezza nel settore della produzione primaria": investimenti di cui al paragrafo 7.1 .

Alle domande presentate nelle annualità precedenti, che sono risultate ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, si applica il tasso di contribuzione "base" inerente la "Sicurezza sul lavoro nei settori della trasformazione e commercializzazione" e di "Miglioramento ambientale nei settori della trasformazione e commercializzazione" se è richiesto l'aggiornamento del contributo nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 1 "Condizioni generali" dell'Allegato DAR.

C) Maggiorazione per giovani agricoltori

La maggiorazione del tasso di contribuzione per giovani agricoltori spetta se il richiedente, al momento della ricezione della domanda di aiuto, soddisfa uno dei criteri previsti nella priorità III) - Tipologia del richiedente – lettera a) di cui al paragrafo 3.1.6 "Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le misure a sostegno degli investimenti" – "Misura 121 Ammodernamento aziende agricole" dell'Allegato DAR.

D) Maggiorazione relativa alle zone montane e alle zone svantaggiate

La maggiorazione del tasso di contribuzione relativa alle zone montane e alle zone svantaggiate viene applicata sulla base delle delimitazioni effettuate in applicazione della direttiva 268/75 art. 3 comma 3 (zone montane) e comma 4 e 5 (zone svantaggiate) e sulla base della classificazione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Nel caso di UTE con superfici ricadenti all'interno di diverse zone (montane o svantaggiate):

- 1) per gli investimenti collegati alla superficie (fabbricati, miglioramenti fondiari ecc..) viene riconosciuta la percentuale di contributo maggiore soltanto agli investimenti che ricadono in zona montana e/o svantaggiata; la percentuale minore si applica agli investimenti che ricadono al di fuori delle suddette aree;
- 2) per gli investimenti non direttamente collegati alla superficie (es. macchina semovente) viene riconosciuta la percentuale di contributo maggiore solo se almeno il 51% della superficie dell'UTE (in termini di SAU) collegata o collegabile all'investimento ricade in zona Montana e/o Svantaggiata.

E) Maggiorazione per "tabacchicoltori"

La maggiorazione del tasso di contribuzione per "tabacchicoltori" si applica alle domande presentate da "tabacchicoltori" o da soggetti ad essi equiparati come definiti al paragrafo 12.1 "Gestione graduatorie e specifiche per tabacchicoltori" del presente bando.

Si applica, inoltre, alle domande ammissibili, ma non finanziate per carenza di fondi nelle annualità precedenti, presentate dai soggetti che rientrano nella definizione di "tabacchicoltore" o di soggetto ad esso equiparato di cui al sopracitato paragrafo, se chiedono l'aggiornamento del contributo nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 1 "Condizioni generali" dell'Allegato DAR.

F) Tassi di contribuzione per il "Miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria" e la "Sicurezza sul lavoro nel settore della produzione primaria"

Il tasso di contribuzione per gli interventi di "Miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria" e "Sicurezza sul lavoro nel settore della produzione primaria" (intensità dell'aiuto è aumentata al 60% o 75% nelle zone montane e svantaggiate) si applica unicamente per gli investimenti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- a) siano nel settore della produzione primaria;
- b) vadano al di là delle pertinenti norme in vigore.

Il suddetto tasso si applica ai seguenti investimenti se rispettano le condizioni di cui sopra:

- per la sicurezza di cui al paragrafo 7.1.1 punti 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- per la sicurezza di cui al paragrafo 7.1.2 punti 4, 5, 6, 7, 9, 10;
- di "miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento e raffreddamento" di cui al paragrafo 7.2 punto b.2.1.

Il suddetto tasso si applica per i soli costi aggiuntivi necessari all'adeguamento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva. L'aumento del tasso di contribuzione è a totale carico delle risorse regionali.

G) Tassi di contribuzione per il "Miglioramento ambientale nei settori della trasformazione e commercializzazione" e la "Sicurezza sul lavoro nei settori della trasformazione e commercializzazione"

Il tasso di contribuzione per investimenti di "Miglioramento ambientale nei settori della trasformazione e commercializzazione" si applica nei seguenti casi:

- a) investimenti per il miglioramento ambientale nei settori della trasformazione e commercializzazione;
- b) investimenti per il "miglioramento ambientale" a servizio sia del settore della produzione primaria che di quello della trasformazione e commercializzazione;
- c) investimenti per il miglioramento ambientale di cui al paragrafo 7.2 punti a.1), a.2), b.1), b.2) eccetto b.2.1), c.1), c.2, d);

- d) gli investimenti per il miglioramento ambientale nel settore della produzione primaria che non sono elencati o non soddisfano le condizioni previste alla precedente lettera F).

Il tasso di contribuzione per investimenti di "Sicurezza sul lavoro nei settori della trasformazione e commercializzazione" si applica nei seguenti casi:

- a) investimenti per la sicurezza sul lavoro nei settori della trasformazione e commercializzazione;
- b) investimenti per la "sicurezza sul lavoro" a servizio sia del settore della produzione primaria che di quello della trasformazione e commercializzazione;
- c) investimenti per la sicurezza di cui al paragrafo 7.1.1 punti 1, 2;
- d) investimenti per la sicurezza di cui al paragrafo 7.1.2 punti 1, 2, 3, 8, 11;
- e) gli investimenti per la sicurezza sul lavoro nel settore della produzione primaria che non sono elencati o non soddisfano le condizioni previste alla precedente lettera F).

H) Tassi di contribuzione per gli "Investimenti per la produzione di energie da impianti fotovoltaici che beneficiano per quota parte di sostegni previsti dalla normativa nazionale vigente"

In generale gli investimenti per la produzione di energia da impianti fotovoltaici che beneficiano per quota parte di sostegni previsti dalla normativa nazionale vigente non possono essere ammessi a contributo.

Fanno eccezione gli investimenti localizzati nelle zone classificate "A" "Centri urbani" ai sensi del PSR 2007/13, che possono beneficiare del tasso di contribuzione massimo del 20% a condizione che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: a) fruiscono dei sostegni (tariffa incentivante) previsti dalla normativa nazionale nell'ambito del servizio di "scambio sul posto; b) siano rispettati i criteri previsti dalla normativa nazionale in merito alla cumulabilità fra tariffa incentivante e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto.

I) Spese generali

Alle spese generali di cui al punto 3 del paragrafo 8.2 "Ulteriori specifiche e limitazioni sulle spese ammissibili rispetto a quanto previsto nel DAR" si applica il tasso di contribuzione previsto per gli investimenti di "miglioramento economico aziendale – Miglioramento della qualità delle produzioni – Igiene e benessere degli animali".

L) Minimali e massimali di contributo e altre condizioni (anticipo e sal)

Gli importi massimi e minimi di contributo sono riportati nella tabella del paragrafo 3.1.3 "Minimali e massimali per le misure che prevedono sostegno agli investimenti" del DAR.

E', inoltre, possibile riconoscere il pagamento a titolo di anticipo o a titolo di stato di avanzamento dei lavori nei limiti e nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi 3.1.5.3.1 "Anticipo", 3.1.2.3.2 "Istruttoria della richiesta di anticipo", 3.1.5.4 "Domanda di pagamento" e 3.1.5.4.1 "Istruttoria della domanda di pagamento (stato di avanzamento lavori e saldo)" dell'allegato DAR.

12 La domanda di aiuto

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2011, la domanda per l'accesso ai contributi (denominata 'Domanda di aiuto') può essere presentata a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il *15 aprile 2011 compreso*⁵.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

*Per partecipare alla graduatorie relative ai fondi disponibili nell'annualità 2012 (fase 5) si provvederà con successivo atto a fissare i termini di apertura e chiusura per la presentazione delle domande di aiuto.*⁶

La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico ARTEA, reperibile sul sito dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) www.artea.toscana.it.

Le domande di aiuto devono essere presentate (o rettificare, nel caso di domande risultate ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi nelle precedenti annualità) nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 1 "Condizioni generali" dell'Allegato DAR.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità ed il livello di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti a completamento della domanda ai soli titolari delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare e alle risorse disponibili per la presente misura. Le risorse disponibili sono specificate nei piani finanziari unici contenuti nei PLSR (si veda paragrafo 4 "Programmazione locale" del DAR), oppure nel caso delle domande presentate da "tabacchicoltori", o da soggetti ad essi equiparati, sono specificate al successivo paragrafo 12.1.

⁵ il 31/3/2011 è stato prorogato al 15/4/2011 con Decreto dirigenziale n. 918 del 15/3/2011;

⁶ modifica introdotta con Decreto dirigenziale n. 918 del 15/3/2011;

Le priorità contenute in domanda di aiuto sono indicate ed attribuite nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 3.1.6 "Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le misure a sostegno degli investimenti – 121 Ammodernamento delle aziende agricole" dell'Allegato DAR.

La domanda deve riferirsi ad un'unica unità produttiva ricadente nel territorio di un singolo Ente competente.

La domanda deve essere presentata all'ente competente (Provincia, Comunità Montana, Unione dei Comuni) con riferimento all'ubicazione dell'UTE interessata dagli investimenti. Nel caso di progetti relativi ad altri tipi di unità produttive (UPZ, UPI, UTP, UTS, UTF o USP) non direttamente collegate all'UTE, la domanda deve essere rivolta all'ente competente per il territorio in cui è ubicata l'unità produttiva specifica interessata dagli investimenti.

12.1 Gestione graduatorie e specifiche per tabacchicoltori

Le domande di aiuto confluiscono in una graduatoria unica a livello provinciale che è gestita con le modalità e le competenze descritte al paragrafo 4 "Programmazione locale" del DAR.

Fanno eccezione le domande di aiuto presentate dai "tabacchicoltori", o da soggetti ad essi equiparati come definiti al paragrafo 2.10 "Destinazione dei fondi derivanti dall'OCM tabacco" del DAR, che confluiscono in una graduatoria unica a livello regionale che è gestita nel rispetto di quanto previsto nel sopra citato paragrafo 2.10 del DAR.

I "tabacchicoltori" o i soggetti ad essi equiparati che hanno presentato una domanda di aiuto aderendo al bando ad essi riservato, potranno presentare una nuova domanda ai sensi del presente bando, per l'annualità 2011, se la stessa si riferisce ad una UTE/UPS diversa da quella interessata dalla domanda precedente, così come previsto al paragrafo 1 "Condizioni generali" dell'allegato DAR.

13 Richiesta del completamento della domanda di aiuto

L'Ente competente richiede il completamento delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare costituita con la presa d'atto come previsto al paragrafo 3.1.5.1 "Formazione della graduatoria preliminare (escluso misura 124) dell'allegato DAR.

Ai fini del completamento deve essere richiesta la seguente documentazione, se non già presente nel fascicolo aziendale e se pertinenti con la tipologia di investimento:

A) RELAZIONE TECNICA contenente:

- 1) descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento culturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro) e di quella prevista al termine degli interventi programmati con indicati i riferimenti catastali delle particelle oggetto dall'investimento;
- 2) descrizione degli effetti che gli investimenti programmati avranno sull'azienda e in particolare sul miglioramento del rendimento globale della stessa, con indicazione analitica degli aspetti specifici che il richiedente intende perseguire, individuati tra quelli indicati nella colonna di destra della tabella 1 del presente documento, con dimostrazione dei parametri di ammissibilità ivi indicati;
- 3) descrizione della congruità del progetto con riferimento all'ordinamento produttivo, alla capacità produttiva e alle esigenze gestionali dell'UTE oggetto della domanda di aiuto;
- 4) dimostrazione della pronta cantierabilità delle opere e/o degli acquisti per i quali si richiede il finanziamento secondo quanto indicato al paragrafo 2.2 "Cantierabilità degli investimenti" dell'Allegato DAR;
- 5) valutazione di sostenibilità ambientale da cui deve risultare l'eventuale impatto degli investimenti previsti sull'ambiente, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa, della risorsa idrica nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.3.1.2.1 del PSR;
- 6) dimostrazione che gli investimenti previsti non rientrano fra quelli considerabili di sostituzione ai sensi del DAR (paragrafo 3. "Spese ammissibili");
- 7) motivazione della scelta, fra i tre preventivi eventualmente acquisiti, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di tre preventivi, per i soli casi previsti da DAR;
- 8) piano aziendale relativo al calcolo del reddito dell'UTE, calcolato ante e post gli investimenti previsti in domanda, da cui si evince la sostenibilità economica degli investimenti previsti. In caso di domande con previsione complessiva di investimenti al di sotto dei 50.000 €, la sostenibilità economica è considerata realizzata se il valore dell'investimento è inferiore al Reddito Lordo Standard totale pre intervento. Nel caso che questa condizione non sia soddisfatta e per investimenti uguali o superiori a 50.000 €, il richiedente deve elaborare un prospetto inerente le fonti di finanziamento ed un conto economico ante e post investimento. Nei casi in cui non sono disponibili i dati pregressi per la compilazione del conto economico ante investimento (ad esempio azienda di nuova costituzione) si procede alla elaborazione di un bilancio presunto che tenga conto dell'ordinamento culturale della azienda;
- 9) nel caso di impianti da energia solare ed eolica deve essere dimostrata la compatibilità con le norme in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente. Per gli impianti ad energia solare deve essere giustificata l'eventuale messa a terra per assenza o insufficienza di fabbricati e dimostrare che l'occupazione del suolo non determina una diminuzione della capacità produttiva dell'azienda agricola nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.3.1.2.1 del PSR;
- 10) nel caso di investimenti di cui al paragrafo 7.2 lettera A.1), dimostrazione del raggiungimento dell'obiettivo relativo al risparmio energetico;

- 11) nel caso di investimenti di cui al paragrafo 5.3 lettera d.1), dimostrazione, sulla base di uno studio idrogeologico del bacino interessato dall'opera che la risorsa disponibile garantisce il raggiungimento del volume di massimo invaso;
- 12) per gli investimenti di trasformazione/conservazione/commercializzazione, descrizione quali-quantitativa che dimostri, in caso di impiego di prodotti di provenienza extra aziendale, il rispetto del limite massimo di 1/3 del totale di prodotti lavorati;

La relazione tecnica deve essere firmata congiuntamente dal richiedente e da un tecnico abilitato. La relazione può essere firmata solo dal richiedente nel caso che la domanda di aiuto preveda un contributo richiesto inferiore a 50.000 euro.

B) ALTRA DOCUMENTAZIONE ove pertinente:

- 1) progetto dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo delle opere da realizzare, firmato da un tecnico abilitato, in cui devono essere specificate le spese imputate ad eventuali impianti ed attrezzature nonché le eventuali forniture di beni e servizi da parte del richiedente. In quest'ultimo caso il richiedente deve illustrare l'analisi di tali forniture per tipologia di intervento e dimostrare la congruità del lavoro svolto direttamente, attraverso l'indicazione dei mezzi tecnici impiegati e la quantificazione del lavoro, proprio o dei propri coadiuvanti, necessari per la realizzazione delle singole tipologie di opere previste. Il computo metrico deve essere redatto sulla base dei criteri di valutazione della spesa indicati al precedente paragrafo 8.2; il progetto dovrà contenere le motivazioni in caso di acquisti effettuati con meno di tre preventivi;
- 2) copia dei preventivi di spesa relativi a macchine e/o attrezzature a giustificazione della valutazione di congruità effettuata e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto, con dichiarazione di pronta consegnabilità dei beni;
- 3) copia della Concessione, Autorizzazione edilizia, permesso a costruire, D.I.A. o altro titolo abilitativo, comprensiva della documentazione e degli allegati tecnici. La documentazione deve essere controfirmata dal richiedente;
- 4) se non già compresi nella documentazione di cui al punto precedente, eventuali permessi/autorizzazioni/concessioni necessarie per la realizzazione dell'intervento in relazione alla sua ubicazione territoriale;
- 5) documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di priorità dichiarati nella domanda di aiuto e indicati nel paragrafo 3.1.6 "Criteri di selezione delle operazioni finanziate per le misure a sostegno degli investimenti" – Misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" dell'Allegato DAR;
- 6) dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- 7) nel caso di acquisto di terreni e di beni immobili: attestazioni, se rilasciata da un tecnico abilitato indipendente, oppure quotazione o valutazione da parte di un organismo indipendente competente in materia (Agenzia del territorio, Ismea);
- 8) per gli investimenti di cui al paragrafo 7.2 lettera b.1 "interventi aventi come finalità specifica l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili", il dimensionamento deve essere giustificato con una stima contenuta nella relazione tecnica che dimostri le necessità energetiche;
- 9) per gli investimenti per la sicurezza sul lavoro di cui al punto 7.1, relazione tecnica da cui si evincono i seguenti aspetti: a) le modalità di esecuzione ante-investimento delle operazioni (e/o fasi) lavorative sulle quali verte la richiesta di investimento; b) l'implementazione delle condizioni di sicurezza sul lavoro che si apporta con l'investimento; c) gli eventuali nuovi rischi introdotti, esempio rumore, vibrazioni, che non dovranno superare i valori limiti di esposizione giornaliera;
- 10) documentazione utile per dimostrare, nell'ambito degli investimenti per la trasformazione, conservazione e commercializzazione, che i prodotti impiegati in azienda di provenienza extra aziendale rispetta il limite massimo di 1/3 del totale dei prodotti lavorati;
- 11) Attestazioni (anche mediante acquisizione di autocertificazioni) relative ai requisiti di accesso di cui al paragrafo 2 "Soggetti ammessi a presentare domanda" lettera d) ed e) del presente documento.

L'ufficio istruttore, qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, può chiedere la ricezione di ulteriori documenti, da prodursi eventualmente anche a firma di un tecnico abilitato.

14 Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

Si precisa che fino all'atto di assegnazione la verifica di tutti gli elementi concorsuali viene effettuata in base a quanto indicato dal DAR approvato con Delibera di Giunta n. 685 del 19 luglio 2010 e successivamente modificato/integrato con le successive Deliberazioni di Giunta n. 801 del 6 settembre 2010, n. 992 del 22 novembre 2010 e 78 del 21 febbraio

2011⁷.

Per le fasi successive si rimanda a quanto stabilito nel DAR vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia ai capitoli 3 "Spese Ammissibili" del DAR e 3.1.5 "Procedure amministrative per l'assegnazione e la gestione dei contributi" dell'Allegati DAR, ed in particolare per quanto riguarda i seguenti argomenti:

- Competenze tecnico amministrative sulle singole misure
- Gestione delle economie
- Destinazione dei fondi derivanti dall'OCM tabacco
- Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari (condizioni generali, modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto, domande parzialmente finanziabili)
- Limitazioni ed esclusioni relative a tutte le misure (condizioni di accesso relative ai beneficiari, cantierabilità degli investimenti, inizio lavori)
- Specifiche relative ad alcune misure che prevedono sostegno agli investimenti (impegni comuni a tutte le misure e limitazioni ed esclusioni di misura)
- Tempistica
- Formazione graduatoria preliminare
- Presa d'atto della graduatoria preliminare
- Completamento domanda di aiuto
- Richiesta del completamento della domanda di aiuto
- Istruttoria completamento domanda di aiuto
- Emissione degli atti di assegnazione dei contributi o stipula della convenzione
- Anticipo
- Variante in corso d'opera
- Richiesta di variante in corso d'opera
- Proroga dei termini
- Richiesta di proroga
- Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessazione della conduzione dell'impresa
- Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione
- Domanda di pagamento
- Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata
- Istruttoria di recupero
- Monitoraggio
- Impegni ed obblighi
- Fasi del procedimento per le misure escluso la misura 124 e escluso l'asse 4.
- Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento
- Disposizioni in materia di informazione e pubblicità
- Importi minimi e massimi dei contributi
- Priorità per la selezione delle domande di aiuto (valutazione delle priorità, comparti produttivi/zone prioritarie, tipologia di investimento/comparto prioritario)
- Inserimento piano previsionale
- Costituzione o aggiornamento fascicolo aziendale
- Reinserimento delle domande non finanziabili dalla graduatoria dell'annualità precedente
- Subentro

_____ . / . _____

⁷ modifica introdotta con Decreto dirigenziale n. 918 del 15/3/2011;